



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378

E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it



COMUNICATO UFFICIALE N°91

del 22/06/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1. **PROROGA PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE SCADUTO**

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla deliberazione assunta in occasione della riunione del Consiglio Direttivo di Lega del 2 Aprile 2023, si rende noto che il provvedimento afferente all'utilizzo dei campi in erba artificiale con certificato di omologazione scaduto, avente termine il 30 Giugno 2023, è prorogato al 31 Dicembre 2023.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione, si rimanda ai contenuti dell'unita nota del 29 Luglio 2022, che qui integralmente si richiama.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito a quanto emerso e convenuto in occasione della riunione del gruppo di lavoro in data 14 Luglio 2022, si rende noto il provvedimento urgente che, adottato dallo scrivente Presidente di Lega in conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del Regolamento di Lega, attiene all'utilizzo dei campi in erba artificiale con certificato di omologazione scaduto, secondo le seguenti modalità e casistiche:

- Per i campi con omologazione scaduta nei termini per le iscrizioni ai Campionati: verrà concessa una deroga, con comunicazione immediata al Comitato Regionale non appena la Proprietà/Società farà richiesta di ri-omologazione (attraverso il portale CeaWeb); la durata della deroga sarà estesa fino all'effettuazione dei test da parte dei tecnici dell'Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale, con conseguente emissione del nuovo Certificato di omologazione (previa effettuazione di eventuali lavorazioni di ripristino). Il pagamento della cifra per la ri-omologazione dovrà essere versato contestualmente al rilascio del Certificato di omologazione;
- Per gli altri campi (campi sui quali è necessario il rifacimento del manto, campi che non possono essere più ri-omologati perché vetusti, ecc.): potrà essere concessa una deroga, ma solo a seguito di un sopralluogo tecnico di verifica; il sopralluogo potrà essere effettuato anche dai tecnici Fiduciari Regionali/Provinciali, su mandato dell'Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale ed eseguendo un protocollo di verifica stilato dallo stesso Ufficio. Nel momento stesso in cui la Proprietà/Società farà richiesta di deroga alla LND (attraverso il portale CeaWeb) verrà comunicato immediatamente al Comitato Regionale che la stessa è in fase di valutazione e che si potrà procedere al sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza. A valle del sopralluogo verrà rilasciata dall'Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale una nota in merito alle eventuali lavorazioni da dover effettuare per poter emettere la deroga e solo una volta ricevuta dichiarazione che tali lavorazioni sono state ottemperate potrà essere concessa la deroga per l'intera stagione sportiva. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio del documento di deroga. Qualora, a valle del sopralluogo, venisse riscontrata tecnicamente l'impossibilità di emettere la deroga per l'utilizzo del campo, la Proprietà/Società dovrà fornire un altro campo di gioco per poter proseguire le sue attività.

L'Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale, cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza, è come sempre a Vostra disposizione per ogni necessario approfondimento.


2. SOCIETÀ PURE S.G.S. INATTIVE – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si riporta l'elenco delle Società che, nella corrente stagione sportiva, non hanno svolto alcuna attività federale e pertanto vengono dichiarate inattive al 30 giugno 2023:

| MATRICOLA | DENOMINAZIONE SOCIALE | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 921608 | A.P.D. | A.C. NOVARA 1965 |
| 946176 | A.S.D. | A.C.O.R. |
| 740284 | A.S.D. | AKRAI |
| 204153 | A.P.D. | ARCOBALENO |
| 938008 | A.S.D. | ATL. EZIO ROMA ISOLA |
| 941381 | A.S.D. | CALCIO LANZA |
| 936862 | SSDARL | CATANIA BEACH SOCCER |
| 935557 | A.S.D. | CEPHALEDIUM |
| 933448 | A.S.D. | CITTA DI ADRANO 2010 |
| 954350 | A.S.D. | DON BOSCO |
| 933377 | A.S.D. | DON BOSCO PARTINICO |
| 911512 | C.S.D. | ENZO GRASSO |
| 955547 | A.S.D. | ESASPORT GRAMMICHELE |
| 934635 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB MOTTA S.A. |
| 915215 | A.S.D. | GIOVANI LEONI |
| 934500 | A.S.D. | JUNIOR CATANIA |
| 949754 | A.S.D. | LEONZIO ACADEMY |
| 950196 | A.S.D. | LIBERTAS 2000 |
| 931696 | ACS.D. | LIBERTAS BORGETTO |
| 935994 | POL.D. | LIBERTAS CAPACI |
| 946201 | A.S.D. | LIFE SPORT CENTER |
| 950341 | A.S.D. | MULTISPORT S.ATL.SCELSA |
| 956018 | A.S.D. | OLIMPIA SOCCER |
| 941121 | A.S.D. | PACE DEL MELA |
| 939286 | A.S.D. | POGGIOREALE |
| 920168 | A.S.D. | POL.FC CONTESSE |
| 949753 | A.S.D. | REAL PALERMO 2017 |
| 932996 | A.S.D. | REAL PIRANDELLO |
| 946284 | A.S.D. | S.CATERINA VILLARMOSA2016 |
| 950282 | A.S.D. | SAN PIO X 1973 |
| 953535 | POL.D. | SPORTING ATENE KIDS |
| 949225 | A.C.D. | TERMITANA 1952 NEW |
| 952557 | A.S.D. | TRISKELE |
| 953151 | SSDSRL | UNILEAGUE MESSINA |

3. ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ
CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, inviandola all'indirizzo e-mail sicilia.sgs@figc.it, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato **dal 10 Giugno al 15 Settembre**), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, attraverso il Modulo Fac-Simile allegato, ed inviandolo all'indirizzo e-mail sicilia.sgs@figc.it.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

4. ATTIVITÀ AMATORIALE - TORNEO DI BEACH SOCCER

ISTITUZIONE DEL TORNEO

L'A.S.C.D. NUMBER ONE indice ed organizza in collaborazione A.C.LIFE BEACH e la Delegazione REGIONALE ATTIVITÀ AMATORIALE SICILIA, per la Stagione Sportiva 2022/2023, il Torneo di BEACH SOCCER presso spiaggia antistante A.C.LIFE BEACH di Trapani, dal 23/06/2023 al 25/06/2023.

SQUADRE

Possono partecipare al Torneo, tutte quelle Società affiliate alla FIGC anche con affiliazione temporanea.

Ciascuna squadra dovrà indicare i membri preposti alle cariche di:

Presidente - Direttore Sportivo - Dirigente Accompagnatore – Allenatore che potranno ricoprire anche la carica di giocatore comunque dovranno essere tesserati con tesseramento amatori. Ogni squadra potrà disporre di una rosa atleti composta da un massimo di 10 (dieci) giocatori che verranno regolarmente tesserati presso la F.I.G.C. - L.N.D..

LIMITI DI ETÀ

Alle gare del Torneo e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente GIÀ tesserati ovvero con tesseramento SAR (tessera attività amatoriale €6,00) per la stagione sportiva 2022-2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. per il Torneo Under 18. Per il Torneo Over 18 potrà partecipare chi avrà compiuto almeno 18 anni.

DURATA DELLE GARE – TEMPO DI ATTESA

Secondo il regolamento Beach Soccer.

COSTI

Ogni Società partecipante dopo aver effettuato l'affiliazione dovrà corrispondere la quota di Euro 50,00 tramite bonifico bancario intestato al A.S.C.D. NUMBER ONE.

DISTINTA CALCIATORI - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nella distinta da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere iscritti fino ad un massimo di 10 calciatori. Le sostituzioni "volanti" sono consentite in numero illimitato. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un altro calciatore.

MAGLIE GARA

Per quanto riguarda l'utilizzo delle maglie gara, i calciatori, in deroga all'articolo 72 delle N.O.I.F., potranno indossare per tutta la stagione la maglia con lo stesso numero (da 1 a 99, non necessariamente progressivo).

DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE

La direzione arbitrale delle gare verrà affidata ad arbitri/dirigenti di Società regolarmente tesserati con cartellino amatoriale, che a fine gara avrà il compito di redigere il referto con la annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati da lui sul terreno di gioco.

SVOLGIMENTO DEL TORNEO

Sarà comunicato successivamente in base al numero delle Società iscritte.

5. TABULATO CALCIATORI – S.S. 2022/2023

Si invitano le Società a stampare, **entro il 27 Giugno** p.v., il tabulato dei calciatori della stagione sportiva in corso ed a custodire tale elenco agli atti societari.

6. ESTRATTI CONTO E RICEVUTE DI PAGAMENTO – S.S. 2022/2023

Si invitano le Società a stampare e conservare, **entro il 27 Giugno** p.v., l'estratto conto e le ricevute di pagamento e/o ricariche di tesseramento della stagione sportiva in corso.

7. AUTORIZZAZIONE TORNEI

Questo Comitato Regionale ha autorizzato lo svolgimento dei seguente tornei:

TORNEI A CARATTERE REGIONALE:

Denominazione: TORNEO "Memorial S.Lauricella – P.Carmina"

Periodo di svolgimento: 22/24-06-2023

Impianti Sportivi: "Saraceno" di Ravanusa (AG)

Categorie: Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

Società Organizzatrice: A.S.D. CITTA DI RAVANUSA

8. NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. PER INSERIMENTO DELLE SEGUENTI PRATICHE:

Mutamento di denominazione sociale;

Trasferimento di sede sociale;

Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale;

Fusione;

Scissione;

Conferimento d'azienda.

Come già pubblicato sul C.U. n°464 del 9 giugno 2023, si ricorda alle società che dal 12 Giugno 2023 le suddette pratiche dovranno essere inserite online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. al seguente Link <https://anagrafefederale.figc.it>.

Si allegano al Comunicato Ufficiale 90 del 14/06/2023 le NUOVE slides operative per l'utilizzo del portale.

9. **REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A 5 - LE PORTE**

A partire dalla stagione sportiva 2023/24 non sarà più consentito derogare alla Regola 1 punto 9 del Regolamento di Giuoco del Calcio a 5 in ordine al posizionamento e alla collocazione delle porte sul terreno di giuoco. A maggiore chiarimento si riporta quanto stabilito dalla predetta Regola:

"Le porte devono avere un sistema di stabilizzazione che impedisca loro di rovesciarsi.

Non devono essere fissate al suolo, ma devono avere un peso adeguato sul retro in modo da consentire ai pali di muoversi senza mettere in pericolo la sicurezza dei partecipanti.

Possano essere utilizzate porte mobili a condizione che soddisfino questo requisito".

Pertanto si invitano le Società, laddove non persistano le condizioni di cui sopra, a provvedere di conseguenza.

10. **NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email crInd.sicilia01@figc.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2023.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

11. **CERTIFICAZIONI MEDICHE**

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

12. **CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana dell'11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l'elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell'elenco regionale.

L'elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l'iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e comparire l'elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

13. **TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al **COVID-19**, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, gli atleti praticanti l'attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per *“return to play”* o, in alternativa, ad una nuova visita.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

Fermo restando che al “Tesseramento” dei calciatori deve essere allegato il “Certificato Medico” di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), si informano le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

In virtù di ciò si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medico sportiva in corso di validità.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – **tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale e, tuttavia, dovrà essere valido per l'intera Stagione Sportiva. Quindi, se il certificato ha una durata minore, bisognerà rinnovarlo alla scadenza.**

Si fa presente che a partire dal **23 Gennaio 2023** si procederà alla segnalazione alla Procura Federale delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche – ivi compresi i certificati relativi ai calciatori per i quali viene effettuato un nuovo tesseramento per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 - a questo C.R. entro e non oltre il termine del 23 Gennaio 2023, alla seguente e-mail :

gatto@lnd.it

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di segnalazione alla Procura Federale, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della “idoneità generica” (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano.

L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

14. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

| Coordinate Bancarie / IBAN | | | | | |
|----------------------------|---------|-----|-------|-------|-------------------|
| Paese | Cin Eur | Cin | Abi | Cab | n. conto corrente |
| IT | 26 | S | 02008 | 43730 | 000300644037 |

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

15. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

16. COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

17. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce "Federazione" e, successivamente "NORME" o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su "Norme".

18. DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

Riunione del giorno 20 giugno 2023

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 122/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. BOVO MARINA MONTALLEGRO (AG) Avverso squalifica del campo di giuoco per due gare; inibizione fino al 30.06.2024 del sig. Farruggia Alfonso; inibizione fino al 31.08.2023 dei sig.ri Chiara Salvatore e Ferraro Innocenzo; squalifica fino al 30.06.2025 del calciatore sig. Galletto Giovanni; squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Piruzza Dominique.

Campionato 3^a Cat. Play Off Gara: Bovo Marina Montallegro – Cianciana Calcio del 04.06.2023

C.U. n. 89 della Del. Prov. Di Agrigento del 07.06.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Bovo Marina Montallegro, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T., come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi che le sanzioni irrogate alla società e ai propri tesserati sono state prese sulla base dei rapporti redatti dagli ufficiali di gara che non rispecchiano la realtà di quanto accaduto e a tale fine la reclamante produce dei video che a suo dire dimostrerebbero quanto fin qui sostenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di visione del video.

Infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "*nei casi previsti dall'ordinamento federale*". Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "*di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione*" (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022)

La richiesta così come formulata, peraltro, non consente di accertare quelle garanzie tecniche e documentali previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Dal rapporto del direttore di gara si rileva che al 45' del 1^ot. ha espulso, su segnalazione dell'AA1, il sig. Ferraro Innocenzo.

Al 12' del 2^ot. ha espulso, sempre su segnalazione dell'AA1, il sig. Farruggia Alfonso, il quale una volta avuta notificata l'espulsione, approfittando del fatto che il DDG gli aveva rivolto le spalle, lo spintonava alla schiena

“con intenzioni violente” che lo destabilizzavano rischiando di fargli perdere l’equilibrio provocandogli, altresì, dolori, sebbene sopportabili, alla schiena.

Al 21’ del 2° t. ha espulso, su segnalazione dell’AA1, il sig. Chiara Salvatore così come sempre su segnalazione dell’AA1 ha espulso al 49’ del 2°t. il sig. Giannone Francesco.

Infine, al 42’ del 2°t. è stato espulso su segnalazione dell’AA1, il calciatore n.18 Galletto Giovanni.

Al termine della gara il DDG veniva accerchiato da un numero indefinito di componenti e tifosi della società Bovo Marina Montallegro che lo insultavano con fare minaccioso ed intimidatorio. In tale frangente il n.7 Piruzza Dominique tentava di aggredire l’arbitro non riuscendo nell’intento per il pronto intervento di alcuni calciatori della Soc. Montallegro. Mentre il direttore di gara cercava di raggiungere il proprio spogliatoio un soggetto, non identificato, lo colpiva con una violentissima ginocchiata alla schiena facendolo cadere a terra causandogli un forte dolore e senso di nausea. Lo stesso, approfittando del fatto che il DDG era a terra lo colpiva nuovamente con un calcio alle gambe.

A stento l’arbitro riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio dove veniva assistito da un sanitario del 118 poiché nella caduta si era procurato una vistosa escoriazione al ginocchio. Una volta lasciato l’impianto di gioco si recava al pronto soccorso del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento da dove veniva dimesso con una prognosi di giorni 10 s.c.

Dal rapporto dell’AA1 si rileva che al 45’ del 1°t. veniva espulso su sua segnalazione il sig. Ferraro Innocenzo, dirigente del Bovo Marina Montallegro, per avergli rivolto delle frasi ingiuriose.

Al 12’ del 2°t. sempre su sua segnalazione veniva espulso il sig. Farruggia Alfonso, dirigente del Bovo Marina Montallegro, perché con tono minaccioso ed offensivo gli si avvicinava mettendogli testa contro testa con l’intenzione di colpirlo ma veniva prontamente fermato dai compagni che lo allontanavano.

Lo stesso una volta avuta notificata l’espulsione colpiva con un forte spintone alla schiena il direttore di gara rischiando di fargli perdere l’equilibrio.

Al 21’ del 2°t. veniva espulso, sempre su sua segnalazione, il sig. Chiara Salvatore, dirigente del Bovo Marina Montallegro per avergli rivolto delle frasi offensive.

Al 42’ del 2°t. è stato espulso il calciatore n.18 Galletto Giovanni per avergli rivolto delle frasi offensive; una volta notificata l’espulsione quest’ultimo gli si rivolgeva profferendo delle minacce e nel contempo lo colpiva con una ginocchiata all’altezza della coscia sinistra causando un lieve dolore.

Infine, al 49’ del 2°t. veniva espulso l’allenatore del Bovo Marina Montallegro per avergli rivolto delle frasi offensive.

Al termine della gara gli ufficiali di gara venivano circondati da plurimi soggetti riferibili alla società Bovo Marina Montallegro, uno dei quali, non identificato, colpiva il direttore di gara facendolo cadere a terra colpendolo, altresì con un calcio alle gambe.

Dal rapporto dell’AA2 e del Commissario di campo trovano piena conferma le modalità di aggressione subite dal direttore di gara da parte dei sostenitori della Soc. Bovo Marina Montallegro.

In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato e le sanzioni adottate dal giudice di prime cure risultano congrue e non suscettibili della benché minima riduzione ad eccezione di quelle comminate ai sigg.ri Farruggia Alfonso, Chiara Salvatore e Ferraro Innocenzo che devono essere riformate in pejus come da dispositivo.

In particolare, quella comminata al sig. Farruggia Alfonso va aggravata per essere stata determinata al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 35 co. 3 C.G.S. così come di recente novellato.

Per quanto riguarda poi quelle comminate ai sigg.ri Chiara Salvatore e Ferraro Innocenzo vanno aggravate perché in contrasto con il principio di afflittività ed effettività poiché dette sanzioni sarebbero scontate in un periodo di inattività della società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e in parziale riforma delle decisioni assunte dal GST ridetermina:

inibizione a tutto il 30 giugno 2025 l’inibizione a carico del sig. Farruggia Alfonso;

inibizione sino al 31/10/2023 a carico del sig. Chiara Salvatore;

inibizione a tutto il 31/10/2023 a carico del sig. Ferraro Innocenzo.

Per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

19. AUTORIZZAZIONI TORNEI

Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale - **per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo esame e parere dello stesso.**

20. ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE

Estratto C.U. n°1 del 01/07/2022 del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C.

n) Attività con Enti di Promozione Sportiva

NUOVO

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività di Torneo a rapido svolgimento organizzati esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico nonché regolarmente autorizzati dagli uffici FIGC competenti a livello nazionale, regionale o territoriale. A tale proposito viene costituita a partire dalla stagione sportiva 2022-23 apposita commissione interna di monitoraggio delle convenzioni sottoscritte.

Gli accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione sono in corso di sottoscrizione specifiche convenzioni con EPS che condividono le regolamentazioni federali a tutela dei minori e del loro sviluppo psico-fisico così come disciplinato dal presente comunicato ufficiale.

21. PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

22. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

23. COMUNICATO UFFICIALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

24. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

25. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

26. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

| | |
|------------|---------------|
| LUNEDI' | 08.30 - 15.00 |
| MARTEDI' | 10.00 - 17.00 |
| MERCOLEDI' | 10.00 - 17.00 |
| GIOVEDI' | CHIUSO |
| VENERDI' | 08.30 - 15.00 |
| SABATO | CHIUSO |

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

27.

COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

Il Segretario
Prof. Tonino Burgio

Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 22/06/2023